



Il **25 maggio 2018** scade il termine ultimo per l'adeguamento al **Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR, General Data Protection Regulation)** che andrà a sostituire il cosiddetto **Codice Privacy**.

Precisando che i regolamenti UE **sono immediatamente esecutivi**, non richiedendo la necessità di recepimento da parte degli Stati membri, **non saranno quindi previste proroghe**. Vediamo di seguito quali sono i cambiamenti principali apportati dal nuovo regolamento alla privacy:

ACCOUNTABILITY – Le “misure minime” del codice privacy vengono abrogate a favore del principio dell’accountability (responsabilità verificabile), dove **tutti i soggetti a partire dal titolare ed il responsabile dei dati**, che determinano finalità e mezzi del trattamento **devono** attuare tutte le misure necessarie, alla protezione effettiva del dato personale, ovvero tramite **idonee valutazioni oggettive e proporzionate** ai trattamenti e tipologie dei dati gestiti dall’azienda.



INFORMATIVA E CONSENSO - L’informativa deve essere **leggibile, comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice** con un numero limitato di riferimenti normativi. Il consenso deve essere **libero, specifico, informato e inequivocabile**. In molti casi sarà quindi necessario revisionare e rispeditare le informative ai dipendenti, clienti, fornitori etc.

DPO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – Qualora le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono **il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**, è necessario istituire un **responsabile per la protezione dei dati**.



DATA BREACH - Nel caso di violazione del trattamento dati **bisogna effettuare una segnalazione al Garante** entro 72 ore dall’evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i diretti interessati. **Il mancato rispetto di quest’obbligo comporta pesanti sanzioni penali**.

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO - Il trasferimento può avvenire in paesi extra UE per i quali la Commissione Europea ha emanato le cosiddette “**decisioni di adeguatezza**”. Il trasferimento è in ogni caso permesso soltanto **qualora sussistano determinate condizioni** quali ad esempio: il consenso esplicito dell’interessato, esecuzione e conclusione di accordi contrattuali.





ULTERIORI CAMBIAMENTI

- Portabilità dei dati dell'interessato su supporto elettronico strutturato
 - Controlli più severi in caso di profilazione dei dati
 - Introdotta la categoria del trattamento dati dei minori
-
- Obbligo di redazione, per alcune aziende, di un **PIA Privacy Impact Assessment**
 - Introduzione del principio dell'applicazione del diritto UE anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni e servizi ai cittadini UE o tali da permettere il monitoraggio dei comportamenti dei cittadini dell'UE
 - Vengono introdotte le definizioni di "Dato Generico" e "Dato Biometrico"
 - Introduzione della Cotitolarità nel trattamento dei dati
 - Introduzione del Diritto all'Oblio
 - Introduzione della figura del Joint Controller
 - Istituzione del Comitato Europeo per la protezione dei Dati

Per chiarimenti e preventivi siamo a disposizione.